

CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
Ufficio II di supporto agli organi collegiali

TP

(Associazione italiana Pubblicitari Professionisti)

Scheda tecnica per l'emanazione del parere del CNEL

Premessa metodologica.....	2
Requisiti richiesti.....	4
Documentazione agli atti.....	5
Requisito a).....	7
Requisito c).....	10
Requisito d).....	11
Requisito e).....	12
Requisito f).....	13
Requisito g).....	14
Riscontro finale	15

L'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 indica i requisiti che le associazioni di professioni non regolamentate devono possedere per aspirare ad essere consultate dal Ministero della giustizia nel caso si debbano elaborare delle piattaforme comuni. Il parere del CNEL non è quindi finalizzato ad alcun riconoscimento delle associazioni, ma esclusivamente a valutare il possesso di tali requisiti per le finalità indicate dalla norma.

Nel rigoroso rispetto dei criteri dettati dal citato decreto, il CNEL svolgerà le istruttorie preliminari alla formulazione del proprio parere in coerenza con la propria identità di organismo che, per la sua stessa natura, valorizza e promuove le dinamiche associative che investono tutti gli ambiti della vita economica e tutte le forme del lavoro.

Il rilascio del parere del CNEL è affidato all'Assemblea.

Requisiti richiesti

(art. 26 D.L.vo 206/2007 pubblicato in G.U. 9/11/2007)

a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;

b) adozione di uno statuto che sancisca:

- I. un ordinamento a base democratica,
- II. senza scopo di lucro,
- III. la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce e dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte,
- IV. la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità,
- V. la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi,
- VI. la esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;

c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

d) sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;

e) previsione dell'obbligo della formazione permanente;

f) diffusione su tutto il territorio nazionale;

g) mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Documentazione agli atti

1. nota della TP al Ministero della Giustizia (MG) avente ad oggetto l'istanza dell'associazione di annotazione nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 26 del D.Lgs. 206/2007 (10 dicembre 2009);
2. lettera del Ministero della Giustizia alla TP avente ad oggetto la richiesta di chiarimenti e di documentazione integrativa. Prot. MG n. 74414U del 25/5/2010;
3. nota della TP al Ministero della Giustizia in riscontro alla nota ministeriale di richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui al precedente punto 2 (21 giugno 2010. Prot. MG n. 94093E del 8 luglio 2010;
4. lettera del Ministero della Giustizia al CNEL avente ad oggetto la richiesta di parere, inclusa la posizione sul Ministero competente per materia (Prot. CNEL n. 6153-13.7 del 29 novembre 2010);
5. atto costitutivo della già *Associazione italiana tecnici pubblicitari* (atto notaio registrato in data 19 aprile 1968);
6. allegato A all'atto di cui al precedente punto 5: statuto della già *Associazione italiana tecnici pubblicitari*;
7. attestazione del legale rappresentante in merito alla diffusione degli iscritti sul territorio (10 dicembre 2009). Ripartizione per regione degli iscritti al 31 dicembre 2008: numero complessivo degli iscritti 1.297 e numero delle regioni coinvolte 19 (oltre l'estero). Elenco dei rappresentanti regionali e relativi recapiti;
8. estratto delle cariche sociali per il triennio 2009-2011: composizione della giunta esecutiva, del comitato di garanzia, del consiglio nazionale, del collegio dei probiviri, del collegio dei revisori dei conti, dei coordinatori regionali;
9. attestazione del legale rappresentante in merito alla certificazione di qualità (10 dicembre 2009);
10. copia dello statuto sociale, con firma del legale rappresentante (come approvato dall'assemblea generale straordinaria e s.m.i intervenute fino al 10/12/2009);
11. attestazione del legale rappresentante circa la tenuta dell'elenco degli iscritti e le quote sociali (differenziate secondo la tipologia di socio);
12. Elenco analitico degli iscritti al 31 dicembre 2008, con l'indicazione del nominativo, della città, delle quote versate per scopi statutari e/o dell'eventuale morosità;
13. attestazione del legale rappresentante in merito allo statuto e al codice deontologico, nonché alle variazioni intervenute nella denominazione della TP tra il 1968 ed il 2008 (21 giugno 2010);

14. copia del verbale dell'assemblea del 23 marzo 1996 (atto notaio). Estratto Odg: presentazione nuova struttura; modifica dello statuto e dei regolamenti;
15. Allegati all'atto di cui al precedente punto 14: statuto; norme deontologiche; regolamento dei gruppi regionali; regolamento del collegio dei probiviri; composizione e competenze della commissione per l'aggiornamento e la specializzazione professionale; regolamento elettorale;
16. copia del verbale dell'assemblea del 25 gennaio 2008 (atto notaio). Estratto Odg: nuovo statuto;
17. nota del legale rappresentante avente ad oggetto la descrizione dell'associazione e delle relative attività (10 dicembre 2009);
18. attestazione del legale rappresentante circa l'esistenza della struttura organizzativa (21 giugno 2010);
19. attestazione del legale rappresentante in merito alla tenuta dell'elenco degli iscritti: elenco sintetico degli iscritti per il quadriennio 2006/2009 ed indicazione delle quote previste per statuto (21 giugno 2010);
20. attestazione del legale rappresentante sull'obbligo della formazione permanente del socio TPP, ossia del socio pubblicitario professionista (21/06/2010);
21. attestazione del legale rappresentante in merito all'elenco dei rappresentanti regionali, in carica per il triennio 2009/2011 (21 giugno 2010);
22. attestazione del legale rappresentante circa la tenuta dei libri contabili e sulla garanzia di un ordinamento a base democratica (21 giugno 2010);
23. dichiarazione del legale rappresentante in relazione a "...di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente" (10 dicembre 2009);
24. copia del regolamento elettorale (come approvato dal consiglio direttivo del 30 maggio 2008 e ratificato dall'assemblea dei soci del 21/06/2008);
25. Autorizzazione della TP al trattamento dei dati personali (21/06/2010);
26. varie: calendario dei corsi;
27. Documentazione integrativa pervenuta in data 22 ottobre 2012 a seguito della nota dell'Ufficio II del CNEL: 1) attestazione del presidente in relazione alla tenuta dell'elenco degli iscritti; 2) elenco completo degli iscritti per gli anni 2011/2010/2009.

Requisito a)

avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;

Riscontro

Agli atti risulta copia dell'atto costitutivo, quale atto notaio dell'8 aprile 1968 registrato in data 19 aprile 1968. Tale associazione risulta costituita con la denominazione "*Associazione italiana tecnici pubblicitari*". La variazione della denominazione in "*Associazione italiana pubblicitari professionisti*" e del logo sono avvenute nel 2008 (art.1 dello statuto approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 25 gennaio 2008 e ad oggi vigente). Con propria nota del 21 giugno 2010, il presidente della TP ha dichiarato che tale variazione ha interessato solo il logo e la denominazione dell'associazione, senza apportare alcuna discontinuità.

L'art.2 dello statuto vigente riguarda le finalità (che includono le finalità originarie di cui all'atto costitutivo e allo statuto del 1968):

L'Associazione ha come scopo preminente la tutela dei Clienti ed Utenti di attività e servizi di Comunicazione Pubblicitaria, attraverso il presidio dei principi etici e della qualificazione professionale dei Professionisti della pubblicità e delle connesse strategie e tecniche di comunicazione pubblicitaria a livello nazionale e comunitario.

Essa promuove istituzionalmente la formazione e l'aggiornamento professionale dei Soci nel settore della comunicazione pubblicitaria in vista di una costante rispondenza delle prestazioni del settore alle esigenze della collettività dei committenti, dei datori di lavoro e dei consumatori.

L'Associazione promuove attività di ricerca e di insegnamento volte all'evoluzione teorica ed operativa della pubblicità e delle connesse strategie e tecniche di comunicazione pubblicitaria.

Essa svolge la sua attività a favore dei Soci ed a tutela dei loro interessi professionali in modo coordinato a livello sia comunitario, sia nazionale, sia locale nel riconoscimento e nella valorizzazione della molteplicità delle professionalità presenti tra loro.

L'Associazione si pone, infine, come:

- 1) ambito di confronto fra le parti coinvolte nel processo di comunicazione di cui sopra al fine di favorirne l'armonico sviluppo a livello professionale, economico e sociale;
- 2) punto di riferimento operativo per l'elaborazione di Leggi e di Regolamenti concernenti lo specifico settore professionale;
- 3) organismo promotore di rapporti con analoghe Associazioni operanti in Italia, nell'Unione Europea ed in altri Paesi.

Requisiti sub b)

- adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro
- la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce
- la precisa identificazione dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte
- la rappresentatività elettiva delle cariche interne
- l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità
- la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi
- la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

Riscontro

Il fine non di lucro è previsto all'art. 1 dello statuto, unitamente alla denominazione e alla sede dell'associazione.

L'ordinamento a base democratica è desunto dall'articolazione interna dell'associazione, dalla tipologia degli organi associativi e dalle loro modalità di elezione e composizione (statuto e regolamento elettorale). Nel dettaglio, l'art. 9 e ss dello statuto riguardano gli organi dell'associazione, distinti a due livelli, ossia regionale e nazionale. A livello nazionale, gli organi sono: l'assemblea, il consiglio, il presidente, la giunta esecutiva, il comitato di garanzia, il rappresentante regionale, il collegio dei revisori dei conti e il collegio dei probiviri.

Il regolamento elettorale riguarda le cariche elettive nazionali, le procedure per le elezioni, gli aventi diritto di voto; l'eleggibilità dei candidati; la commissione elettorale; le preferenze; i seggi con recapito e-mail per le votazioni on line; le modalità di votazione scrutinio e proclamazione degli eletti.

Gli art. 9 e ss. dello statuto riportano, inoltre, le procedure di costituzione e funzionamento degli organi associativi. In particolare sono ivi descritti:

- i compiti, le attribuzioni e le funzioni degli organi associativi;
- i requisiti per l'accesso alle cariche associative, possibile solo per i soci TPP (per presidente, vicepresidente vicario, collegio dei revisori è stabilita l'iscrizione da almeno 4 anni; per comitato di garanzia e collegio dei probiviri è stabilita l'iscrizione da almeno 10 anni; per tutte le altre da almeno 2 anni);
- le norme in merito alla rappresentanza, alle elezioni e al voto (con limitazioni al numero di deleghe, il cui numero massimo è pari a quattro). Tutte le cariche associative sono su base elettiva;
- le procedure di convocazione, costituzione e di svolgimento delle sedute degli organi associativi;
- la durata massima delle cariche per tutti gli organi associativi (3 anni e/o la durata del Consiglio nazionale) ed il numero di mandati consecutivi (due).

Nei medesimi atti (ed in particolare nello statuto) articoli risultano, altresì, disciplinate e/o garantite:

- la trasparenza degli assetti organizzativi;
- la rappresentatività elettiva delle cariche interne;
- l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata, conseguente all'organizzazione stessa dell'associazione. Con propria

attestazione, il presidente della TP dichiara che l'associazione ha sede a Milano, in cui sono ubicati gli uffici di direzione, gestione, amministrazione e segreteria dove lavorano dipendenti assunti a tempo indeterminato.

Agli atti risulta, inoltre, l'organigramma della TP relativo al triennio 2009/2011, con l'indicazione della composizione di: giunta esecutiva, comitato di garanzia, consiglio nazionale, collegio dei probiviri, collegio dei revisori dei conti, coordinatori regionali.

Lo statuto prevede l'articolazione territoriale dell'associazione.

L'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità sono rinvenibili nelle norme dello statuto e del codice deontologico.

L'art. 3 dello statuto riguarda l'iscrizione all'associazione ed i relativi requisiti; sono ivi previsti due elenchi, ossia TPP (pubblicitari professionisti) e TP (pubblicitari). Per la precisa identificazione dei titoli professionali o di studio necessari, si riscontra:

- TPP: e' socio Pubblicitario Professionista TPP chi, avendo conseguito un titolo di livello universitario, o equipollente, riconosciuto idoneo dall'associazione, opera esclusivamente o prevalentemente da almeno cinque anni nel settore della pubblicità e delle connesse strategie di comunicazione ed esercita professionalmente, in proprio, in associazione con altri o alle dipendenze di terzi, un'attività prevalentemente intellettuale inerente o connessa;
- TP: e' socio Pubblicitario TP chi, avendo conseguito un titolo specifico di livello universitario o riconosciuto idoneo dall'associazione, non abbia ancora maturato cinque anni di attività continuativa nell'ambito della pubblicità e delle connesse strategie di comunicazione.

Lo statuto prevede, altresì, la specifica categoria studenti, ossia gli studenti di corsi di laurea in Pubblicità, Comunicazione d'impresa con indirizzo Pubblicità o in "Scienze della Comunicazione" od altro corso di laurea equiparabile in Italia (classe vigente al momento della laurea), oppure in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, oppure in altri Paesi con cui sia in atto un regime di reciprocità o di equipollenza di diplomi. Gli iscritti a tale categoria non sono equiparabili ai soci TP e TPP .

La descrizione delle attività professionali cui la TP si riferisce è rinvenibile negli articoli 2 e 3 dello statuto (che riguardano gli scopi dell'associazione e gli iscritti) e nelle attestazioni del presidente (OPERATORI DELLA PUBBLICITA' E DELLA COMUNICAZIONE).

Requisito c)

tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

Riscontro

La TP ha inviato l'organigramma relativo al triennio 2009/2011, con l'indicazione della composizione di: giunta esecutiva, comitato di garanzia, consiglio nazionale, collegio dei probiviri, collegio dei revisori dei conti, coordinatori regionali.

E', altresì, agli atti la seguente documentazione:

- attestazione del presidente circa la diffusione degli iscritti sul territorio al 31 dicembre 2008: elenco per regione, con indicazione del numero dei soci e dei rappresentanti regionali (nominativo e recapiti). Numero degli iscritti: 1297 (19 regioni e 8 iscritti all'estero);
 - elenco analitico degli iscritti al 31 dicembre 2008, con l'indicazione del nominativo, della città di residenza, dell'avvenuto versamento delle quote sociali per scopi statutari e/o delle eventuali morosità, della tipologia di socio (tecnico pubblicitario young, tecnico pubblicitario, tecnico pubblicitario senior, tecnico pubblicitario professionista);
 - dichiarazione del presidente in relazione alla tenuta dell'elenco degli iscritti. Elenchi sintetici dei soci per gli anni 2006/2007/2008/2009, con l'indicazione delle quote sociali previste per Statuto:
 - 2006: 1604 iscritti;
 - 2007: 1359 iscritti;
 - 2008: 1297 iscritti;
 - 2009: 1214 iscritti;
 - attestazione del presidente circa la regolare e conforme tenuta dei libri contabili.
-

Non risultano nella documentazione originaria gli elenchi analitici dei soci per gli anni 2009/2010/2011. Tali elenchi sono pervenuti in data 22 ottobre 2012, a seguito dell'apposita richiesta avanzata dall'Ufficio II del CNEL. Agli atti risulta quindi:

- attestazione del presidente circa la tenuta dell'elenco degli iscritti;
- elenco completo degli iscritti per gli anni 2011/2010/2009.

Requisito d)

sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni

Riscontro

La TP ha un proprio codice deontologico.

Lo statuto prevede all'art. 9 il collegio dei probiviri, le cui disposizioni di costituzione, funzionamento sono riportate all'art. 9 dello statuto e nei regolamenti dell'associazione.

L'art. 5 dello statuto riguarda le sanzioni, la cui gravità è commisurata in proporzione ai fatti contestati (ammonimento, censura, sospensione, risoluzione del rapporto associativo).

L'art. 6 impegna inoltre all'osservanza sia del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria che dello statuto dell'associazione, e al puntuale pagamento delle quote associative stabilite dall'assemblea.

"..Inoltre, le norme del codice deontologico hanno carattere prescrittivo sia per i Soci che per il Collegio dei Probiviri che esprime un giudizio, su richiesta del Consiglio Direttivo o di parte, sul comportamento di un socio in connessione con fatti ritenuti non conformi al decoro professionale e alla sua appartenenza associativa. Queste norme vanno pertanto integrate con gli usi, le consuetudini e le regole cui generalmente si attengono le associazioni professionali. Ciò in relazione al loro precipuo scopo di valorizzazione della professione tutelandone l'integrità morale".

Requisito e)

previsione dell'obbligo della formazione permanente

Riscontro

Secondo lo statuto, l'iscrizione alla TP può riguardare due distinti elenchi: i pubblicitari professionisti (TPP) ed i pubblicitari (TP).

L'obbligo della formazione e/o dell'aggiornamento continuo è previsto al punto 3.1 dello statuto, ma limitatamente per i soci pubblicitari professionisti (TPP). Nel dettaglio, tale disposizione prevede: *"L'iscritto al Registro dei soci Pubblicitari Professionisti TPP ha l'obbligo di partecipare al programma di aggiornamento professionale o di documentare attività equivalenti; la sua professionalità verrà periodicamente verificata secondo le modalità di cui all'apposito regolamento"*.

Il presidente, con propria attestazione, ha esplicitato le motivazioni sottese a tale scelta: solo l'iscrizione al TPP dà diritto alla certificazione nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Sul punto, l'associazione ha altresì inviato:

- a) l'estratto relativo ai corsi di aggiornamento organizzati e/o di riferimento;
- b) l'avvenuto ottenimento nel 2002 del certificato di qualità UNI EN ISO 9001.

Requisito f)

diffusione su tutto il territorio nazionale

Riscontro

L'articolazione territoriale è prevista nello statuto (art.8), ossia *"....L'Associazione e' articolata in gruppi regionali con struttura, forme organizzative e funzionali a livello regionale. La struttura e l'attività fanno riferimento all'apposito regolamento che recepisce e si integra con le leggi ed i regolamenti regionali esistenti.*

Qualora le condizioni normative regionali in materia di Professioni non Ordinistiche e di Associazioni Professionali lo richiedano, e' ammissibile l'implementazione dello Statuto Nazionale con Articoli e Regolamenti che rispettino l'impianto Statutario Nazionale e che vengono registrate nell'apposita Partizione dello Statuto: "Implementazioni Statutarie Regionali". Ogni implementazione deve essere votata dal Consiglio Nazionale e ratificata dall'Assemblea Nazionale dei Soci in Ordinaria per i Regolamenti e in Straordinaria per gli Articoli dello Statuto.

Al fine di perseguire più efficacemente le finalità dell'Associazione ogni Gruppo Regionale potrà strutturarsi in sezioni professionali, coincidenti con le specializzazioni stabilite per gli Esami Professionali. I Gruppi regionali hanno funzioni elettive per la formazione degli Organi associativi a livello territoriale."

Agli atti risulta l'elenco dei rappresentanti regionali (n.19); l'art. 17 dello statuto riguarda tale figura.

Gli art. 21 e ss. dello statuto si riferiscono a: gruppi regionali, assemblea regionale, comitato regionale.

Dal registro degli iscritti al 31 dicembre 2008, si riscontra la presenza degli iscritti in tutto il territorio nazionale, essendo rappresentante 19 regioni italiane (oltre 8 iscritti all'estero). Nel dettaglio:

- Abruzzo:23;
- Basilicata: 18;
- Calabria: 24;
- Campania:107;
- Emilia:101;
- Friuli Venezia Giulia: 25;
- Lazio: 141;
- Liguria: 34;
- Lombardia: 350;
- Marche: 35;
- Molise:27;
- Piemonte: 92;
- Puglia:79;
- Sardegna:13;
- Sicilia: 44;
- Toscana: 92;
- Trentino AA: 67;
- Umbria:28;
- Valle d'Aosta: 2;
- Veneto:77;
- Estero:8.

Requisito g)

mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Riscontro

Agli atti risulta la dichiarazione del presidente – quale legale rappresentante della TP - in relazione a "...di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente" (10 dicembre 2009).

Riscontro finale

L'associazione TP, in base alla documentazione allegata, **appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. a); b); d); e) f); g).**

In merito al **requisito di cui alla lett. a)**, si evidenzia la variazione di denominazione e logo avvenuta nel 2008, mantenendo invariate le finalità.

Circa il **requisito di cui alla lett. e)**, si segnala la previsione dell'obbligo della formazione permanente esclusivamente per i soci pubblicitari professionisti (TPP).

Circa il requisito di cui alla lett. c) e a completamento della documentazioni l'Ufficio ha richiesto alla TP gli elenchi analitici dei soci per gli anni 2009/2010/2011 (essendo il 2008 agli atti).

Tale ulteriore documentazione è pervenuta in data 23 ottobre 2012.

Riscontro definitivo

L'associazione TP, in base alla documentazione allegata, **appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. a); c); b); d); e) f); g).**

L'Ufficio ritiene soddisfacente le dichiarazioni e gli allegati trasmessi ed esprime un **orientamento positivo** alla richiesta di TP all'inserimento negli elenchi delle associazioni non regolamentate rappresentative a livello nazionale ai fini di una loro partecipazione alle piattaforme comuni ai sensi dell'art. 26 del d. lgs 206/2007.

L'istruttoria può essere esaminata dalla Commissione II nella seduta di ottobre

COMMISSIONE ISTRUTTORIA II: **orientamento positivo** nella seduta del 24 ottobre 2012.